

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

recante modifica e rettifica dei regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle isole Canarie, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il numero di bovini da ingrasso importati deve essere fissato in misura decrescente per tener conto dello sviluppo della produzione locale; che a causa del fabbisogno crescente del consumo locale in carni bovine, connesso allo sviluppo del turismo, che ha condotto ad un incremento dei quantitativi del bilancio di approvvigionamento per la campagna 1992-93, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 è opportuno applicare un'aliquota decrescente che tenga conto del fabbisogno del mercato locale;

considerando che, contrariamente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le varie versioni linguistiche, ad

eccezione del testo francese, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico d'approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/93⁽⁴⁾, non citano espressamente il caso dell'esonero sia del dazio doganale, sia dal prelievo all'importazione; che per ovviare a tale situazione è opportuno rettificare tali testi e renderli applicabili a partire dal 1° luglio 1992;

considerando che gli aiuti a favore dei prodotti comunitari del settore delle carni bovine sono stati fissati, per le isole Canarie, dal regolamento (CEE) n. 1912/92; che le condizioni specifiche di approvvigionamento del mercato delle isole Canarie in carni congelate consentono di diminuire gli aiuti concessi per tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2254/92 della Commissione⁽⁵⁾ è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
4. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.